

Dignità umana e biodiritto

Roberto Bin

Pochi concetti hanno avuto altrettanta fortuna nel dibattito culturale degli ultimi decenni del concetto di dignità umana. Già definirlo come un “concetto” è però un po’ fuorviante. ‘Concetto’ evoca un’idea definita, e la dignità umana manca proprio di una definizione sufficientemente univoca. Ciò nonostante il fatto che la dignità umana sia richiamata da testi normativi sia di provenienza internazionale sia costituzionali, a partire dal primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo («Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti») e dall’art. 1 della Costituzione tedesca («La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla»), ma ripreso anche dall’art. 3 della Costituzione italiana («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale»), non ha portato ad ottenere una definizione utile e convincente.

Persino la giurisprudenza costituzionale tedesca, sempre così propensa a affrontare i problemi definitivi più ardui, non sembra voler aiutare chi cerca la definizione della dignità. Anche recenti e importanti decisioni, come il *Luftsicherungsgerichtsurteil*, non offrono elementi che ci consentano di inquadrare il perimetro della dignità umana, che portino oltre la generica affermazione che essa vieta la degradazione dell’uomo a cosa, l’annullamento della personalità, la riduzione delle persone a strumento ecc. Del resto il valore assoluto della dignità umana fa sì che essa non si riduca a uno o più specifici diritti, né che essa possa essere “bilanciata” con l’esigenza di garantire questo o quel diritto o principio. Non scontrandosi e conciliandosi con gli altri diritti e principi, ne restano appunto indeterminati il perimetro, i margini, la definizione.

Se gli strumenti del diritto, usualmente così colaudati e efficienti, non ci sono d’ausilio, l’elaborazione filosofica non ci offre maggiori elementi. È pacifico che il tema della dignità umana, che ha le sue radici divaricate nel pensiero di Kant e nella filosofia cristiana, sia stato riproposto con forza a seguito degli orrori del nazismo, come reazione al “male radicale” che esso ha rappresentato (H. Arendt). Da che cosa la dignità umana rifugga è chiaro, ma a cosa miri invece non lo è affatto.

Se questo è vero in genere, nel campo del biodiritto è ancora più vero. Non è un caso che il biodiritto sia oggi il terreno su cui il tema della dignità umana è richiamato con maggiore frequenza. I dibattiti che animano il biodiritto evocano temi così intimamente legati all’essenza della vita umana che l’“architrave” dei principi costituzionali (come è stata definita la dignità umana) non può che essere tratta in gioco di continuo. Ma anche qui, richiamarla non serve a risolvere il nodo, ma solo ad enunciarlo: la dignità umana è il nome con cui viene enunciato il problema, certo non la sua soluzione.

Tracciando l’invito a contribuire a questo fascicolo abbiamo cercato di mettere a fuoco alcune questioni preliminari a qualsiasi ricerca del significato della locuzione “dignità dell’uomo”. Innanzitutto che cosa significhi ‘uomo’; poi se a qualificare la dignità subisca una degradazione solo per l’aspetto morale e fisico della persona, o non vi sia una degradazione dovuta alle condizioni economiche e sociali in cui si è costretti a vivere; e infine chi sia il giudice qualificato a denunciare la violazione della dignità.

Ecco come i quesiti sono stati formulati:

1. La dignità dell’uomo è un principio che può riferirsi esclusivamente all’uomo o vi sono profili della dignità che possono avere valore anche per altre specie viventi?

2. La dignità dell'uomo protegge solo l'essere vivente o si estende anche agli antecedenti della vita, cioè al materiale biologico che "serve" a creare la vita o a curare la malattia?

3. La dignità dell'uomo protegge solo l'essere vivente o si estende anche al corpo del defunto, alle sue spoglie, alle sue ceneri e alla sua memoria?

4. La dignità dell'uomo protegge l'essere vivente la cui vita è minacciate da condizioni di repressione, persecuzione, violazione dei diritti umani: quelle che, appunto, sono le condizioni che fungono da premessa alla protezione internazionale dei rifugiati e fanno sorgere i presupposti del diritto di asilo. Ma vi sono condizioni di povertà e di esclusione sociale che comportano la violazione della dignità dell'uomo?

5. Chi è il giudice della violazione della dignità dell'uomo, la società e i suoi organi oppure il soggetto che vede violata la sua dignità? Episodi ben noti (come per es. il caso francese del "lancio del nano") rendono cruciale la risposta a questo quesito, e condizionano la risposta a quelli successivi;

6. Esiste un modello "oggettivo" di dignità umana che possa sovrapporsi alle valutazioni "soggettive" di essa? In particolare, può un concetto astratto di dignità sovrapporsi alle valutazioni del soggetto che, per es., potrebbe ritenere più degna la cessione di un organo o l'affitto dell'utero piuttosto che la prosecuzione della vita in condizioni intollerabili di miseria e di degrado sociale?

7. Molto si discute sul suicidio assistito: ma quanto gli argomenti che si intrecciano in relazione ad esso presuppongono una risposta al quesito precedente, ossia contrappongono una visione soggettiva ad una oggettiva del "valore della vita" e della sua dignità?

Lo spettro dei quesiti era volutamente tenuto molto vasto, intendendo così attrarre contributi

che sviluppassero sia il profilo teorico-filosofico del tema prescelto, sia quello giuridico-argomentativo, magari rivolto a esaminare i casi reali o ipotetici in cui visioni d'insieme e interessi opposti entrano in conflitto.

I contributi che qui pubblichiamo si confrontano tutti con i problemi definitori della dignità umana, assumendo un atteggiamento realistico sulla possibilità di raggiungere una definizione soddisfacente. Il contributo di Iñigo de Miguel Beriain (*Dignidad ¿humana?*) pone sotto critica il modello antropocentrico "forte" della dignità umana, che non guarda dentro alla concreta realtà delle persone, non sempre e non tutte pienamente "degne". Lo scritto di Barbara Sgorbati (*La dignità umana tra diritto internazionale, fondamenti storico-filosofici e prospettive nell'ambito del biodiritto*) ripercorre il quadro generale del tema sin dalle sue radici filosofiche, con particolare attenzione per la nozione di persona e di essere umano. Demetrio Neri (*Sugli usi dell'appello al rispetto della dignità umana in bioetica e in biodiritto*) approfondisce il tema dell'autonomia individuale e critica l'uso (anche nella disciplina europea) della dignità umana come limite, moralmente giustificato, di tale autonomia. Massimo Reichlin (*La discussione sulla dignità umana nella bioetica contemporanea*) argomenta il punto di vista opposto, collegando solidamente la dignità umana alla responsabilità morale. Lo scritto di Elena Ignovska e Gastón Federico Blasi (*Reproduction, the key to human evolution: A legal and ethical study*) ci regala un'accurata ricostruzione della giurisprudenza delle corti internazionali dei diritti focalizzata sugli aspetti etici e giuridici della procreazione responsabile. Infine il contributo di Marta Perin (*Valorizzare la dignità della persona nelle «norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»*) appunta l'attenzione sullo specifico argomento delle DAT.

Da segnalare, pubblicato nelle «Prospettive», lo scritto di Carmelo Vigna (*Vita umana e autode-terminazione. Una questione molto disputata*) che tocca temi perfettamente rientranti nei temi della call.

Editorial